



OGGETTO: relazione di accompagnamento alla proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto “RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI LODI – SEZIONE CIVILE N. CRONOL. 8671/2026 DEL 06/07/2026 - RG N. 809/2026”

Con riferimento all'oggetto, si evidenzia quanto segue.

In data 21/03/2025, veniva presentata al Comune di Lodi da parte di un cittadino italiano una dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia per convivenza di fatto con contestuale richiesta sia dell'annotazione del contratto di convivenza (ai sensi della legge 76/2016) sia dell'iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno nei registri della popolazione residente e l'inserimento di quest'ultimo nello stato di famiglia del cittadino italiano.

In data 31/03/2025, l'Ufficio anagrafe comunale riscontrava la richiesta comunicando di non poter procedere all'iscrizione anagrafica perché la persona straniera non risultava regolarmente soggiornante in Italia, in applicazione della Circolare del Ministero Interno n. 78/2021.

Ad avviso dell'Ufficio, il diniego alla residenza doveva considerarsi corretto proprio sulla scorta dell'anzidetta Circolare (che si allega).

Nella Circolare, il Ministero basava la valutazione (su un caso simile) sulla base di un recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato relativo alla registrazione - effettuata da un Comune - dell'accordo di convivenza tra una cittadina italiana e un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno e, quindi, irregolare sul territorio dello Stato.

La valutazione dell'Avvocatura si basava sulle disposizioni contenute nella citata legge n. 76/2016 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

L'art. 1 della suddetta legge, al comma 37, stabilisce che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Pertanto, tale disciplina prevede che *“la registrazione del contratto di convivenza sia solo l'ultimo di*



Direzione organizzativa 2 *Il Dirigente*

una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: un legame affettivo di coppia (requisito); la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo); a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi."

L'Avvocatura concludeva affermando che *"alla registrazione del contratto di convivenza non può essere certamente riconosciuto il carattere di debita attestazione, dal momento che, a monte, manca la preliminare regolarità del soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario "necessaria per concludere il contratto stesso"."*

Quest'ultimo, in particolare, non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica, "in quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato".

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto ritiene quindi che ci siano elementi per valutare la proposizione del reclamo (ex art. 669-terdecies c.p.c.) avverso l'Ordinanza in oggetto, entro il termine perentorio di 15 giorni.

In ogni caso, data la natura esecutiva (ancorché provvisoria) dell'Ordinanza in oggetto del Tribunale di Lodi (notificata via PEC al Comune di Lodi con prot. 48506/26) con la quale viene **accolto** il ricorso ex art. 700 c.p.c., con **"condanna il Comune di Lodi, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite"** omissis... **"liquidate in complessivi 259,00 euro per esborsi e 3.228,00 per compensi, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge."**, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL.

Si demanda all'Amministrazione ogni valutazione circa la volontà di proposizione del reclamo ai sensi della norma sopra citata.

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Demuro

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82)*